

Roma, 14 aprile 2010



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0006792

*All' Confederazione Generale dell'Agricoltura
Italiana
Direzione sindacale
Corso Vittorio Emanuele 101
00186 Roma*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro accessorio nell'ambito delle imprese agricole – percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

La Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità per i percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito di svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio in favore di imprese agricole, ex art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dai commi 148 e 149 della Legge Finanziaria 2010 (L. n. 191/2009).

L'istante chiede, inoltre, se le imprese agricole possano fruire di prestazioni di lavoro accessorio svolte da lavoratori con contratto a tempo parziale.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per la Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre inquadrare la tipologia contrattuale del lavoro accessorio, esaminandone la normativa di riferimento nonché evidenziare gli elementi strutturali e la *ratio* sottesa all'utilizzo dell'istituto.

Ai sensi degli artt. 70 e ss. del D.Lgs. 276 del 2003, per prestazioni di lavoro accessorio s'intendono tutte quelle attività lavorative di natura meramente occasionale e saltuaria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo.

La peculiarità di tale istituto consiste nell'utilizzo dei buoni-lavoro, c.d. *voucher*, quali strumenti volti a garantire sia la corresponsione della retribuzione che una sostanziale copertura previdenziale ed assicurativa, riducendo l'impiego di manodopera "in nero" e favorendo l'inserimento nel mercato del lavoro sia di giovani che di lavoratori colpiti dal particolare momento di crisi occupazionale.

In linea con la *ratio* dell'istituto, sopra evidenziata, vanno dunque lette le disposizioni di cui all'art. 70, comma 1, lett. f), e del successivo comma 1 *bis* del D.Lgs. n. 276/2003.

La prima disposizione contempla la possibilità da parte delle imprese agricole, **di qualsiasi dimensione**, di avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio, **svolte da pensionati, casalinghe e giovani studenti**, per l'espletamento di attività di carattere stagionale. Rientrano, altresì, nel campo di applicazione del comma 1 lett. f), le attività agricole **svolte da qualsiasi soggetto** in favore di *“produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato (...) un volume di affari non superiore a 7.000 euro”* (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).

In tali ipotesi l'utilizzo del lavoro accessorio è dunque ammesso, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 70, sino a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso dell'anno solare con riferimento al medesimo committente.

A tale norma, di carattere generale, va dunque ad aggiungersi la disposizione del successivo comma 1 *bis*, secondo cui, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, *“in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (...)”*.

Tale disposizione, introdotta dall'art. 2, comma 148, della n. 191/2009, appare del tutto distinta alla prima, prevedendo in via transitoria (2009-2010) una eccezionale disciplina di favore dei soggetti percettori delle prestazioni integrative o di sostegno al reddito.

Sulla base di tali premesse è dunque possibile interpretare tale ultima previsione in senso ampliativo rispetto al campo di applicazione del lavoro accessorio già individuato dal comma 1 dell'art. 70.

In altri termini, laddove sussistono i requisiti di cui al comma 1 lett. f) (in particolare con riferimento ai piccoli produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972) il lavoro accessorio è da ritenersi ammissibile sino al limite dei 5.000 euro, **anche se i lavoratori coinvolti sono percettori di “prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito”**.

Laddove invece non trova applicazione il comma 1 citato, è possibile rifarsi alla successiva previsione del comma 1 *bis* che, nel limite dei 3.000 per anno solare (sempre con riferimento al medesimo committente), permette lo svolgimento di prestazioni accessorie da parte dei soggetti deboli *“in tutti i settori produttivi”*, **ivi compresi i produttori agricoli con volume d'affari superiore a 7.000 euro** che, in assenza di tale disposizione, potrebbero ricorrere solo a prestazioni rese da pensionati, casalinghe e giovani studenti.

Analoghe argomentazioni possono essere sostenute anche ai fini della soluzione del secondo quesito proposto.

Si ritiene, infatti, che anche le imprese agricole possano fruire di prestazioni di lavoro accessorio svolte da lavoratori con contratto a tempo parziale, in quanto la formulazione normativa,

di cui al medesimo comma 1 fa riferimento ad “*attività lavorative di natura occasionale nell’ambito di qualsiasi settore produttivo*”, con l’unica limitazione di non utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

SC/ADB